



**FLC CGIL**

*Ravenna*

*federazione lavoratori  
della CONOSCENZA*

*...in primo piano*

13/10/2021 n 5

**SINTESI DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI DELLA FLC CGIL SUI  
PROVVEDIMENTI NORMATIVI CHE PREVEDONO LE 25 ORE DI  
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUI TEMI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA  
LE NOTIZIE PUBBLICATE SUL SITO E IN AGENZIA**

**a) 31 DICEMBRE 2020: Schede di lettura Legge di Bilancio 2021 - pag 11 -**

<http://www.flcgil.it/files/pdf/20201230/schede-di-lettura-flc-cgil-legge-di-bilancio-2021-settori-conoscenza.pdf>

Articolo 1, comma 961 (Formazione docenti su disabilità e inclusione) (...) Il nostro giudizio. Gli investimenti destinati alla formazione di tutti i docenti sulle materie previste dal presente articolo sono necessari per una scuola che accoglie e valorizza le differenze di ciascuno all'interno di un contesto realmente inclusivo. Riteniamo errato quantificare per legge e porre a carico dei docenti un obbligo formativo di 25 ore oltre l'orario di servizio. In ogni caso tale obbligo, che adesso contrattualmente non c'è, dovrebbe in ogni caso essere rimesso anche nella sua quantificazione, all'autonomia scolastica e alla sovranità degli Organi Collegiali. Le nostre proposte. Ai sensi del CCNL vigente, occorre garantire che la pubblicazione del Decreto attuativo da parte del Ministero dell'Istruzione sia conforme al CCNI sui criteri per la ripartizione delle risorse; è necessaria l'apertura del confronto con le OO.SS. per quanto attiene obiettivi e finalità della formazione e obblighi di lavoro a carico dei docenti, prevedendo in ogni caso l'esonero dal servizio qualora non siano sufficienti i 5 giorni di esonero già previsti dal Ccnl (art. 63).

**b) 4 GIUGNO 2021: Informativa c/o il M.I.**

<http://www.flcgil.it/scuola/inclusione-scolastica-alunni-con-disabilita-informativa-al-ministero-sulla-formazione-dei-docenti-non-specializzati.flc>

Abbiamo espresso apprezzamento per gli investimenti destinati alla formazione di tutti i docenti sui temi dell'inclusione scolastica, necessaria non solo per affermare il principio di corresponsabilità nella presa in carico degli alunni con disabilità, ma per realizzare una scuola che sappia valorizzare adeguatamente le potenzialità e le diversità di ciascuno, creando le condizioni per la piena partecipazione di tutte e di tutti, e farsi fattore di promozione sociale e individuale. Abbiamo ribadito come sia improprio quantificare per legge e porre a carico dei docenti un obbligo formativo di 25 ore oltre l'orario di servizio. L'attività di formazione, non prevista contrattualmente come obbligo, dovrebbe in ogni caso essere rimessa, nella sua pianificazione e quantificazione, all'autonomia scolastica e alla sovranità degli Organi Collegiali e prevedere l'esonero dal servizio qualora non siano sufficienti i 5 giorni già previsti dal Ccnl. Abbiamo ricordato, inoltre, che il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" prevede che le attività di apprendimento e di formazione siano considerate a ogni effetto come attività lavorative, quindi da effettuarsi in orario di servizio. Abbiamo chiesto di sospendere l'emanazione del decreto o, in subordine, di rivedere il principio dell'obbligatorietà, la quantificazione delle ore, il divieto di esonero dal servizio, riportando le materie nell'ambito contrattuale e collegiale per gli aspetti di relativa competenza, anche al fine di stabilire un criterio di coerenza tra le disposizioni in oggetto e gli impegni assunti dal Governo con l'Intesa per il lavoro pubblico e il Patto per la scuola.

Per affissione all'albo sindacale

**c) 21 GIUGNO 2021: Emanazione DM 188.**

<http://www.flcgil.it/scuola/docenti/inclusione-scolasticaalunni-disabilita-obbligo-formativo-docenti-non-specializzati.flc>

Abbiamo annunciato l'intenzione di impugnare il Decreto 2

**d) 30 AGOSTO 2021.** Fascicolo inizio anno scolastico, pag.21

<http://www.flcgil.it/files/pdf/20210826/fascicolo-informativo-flc-cgil-avvio-anno-scolastico-2021-2022.pdf>

Abbiamo dato indicazioni affinché i Collegi dei Docenti tenessero conto, nella progettazione di inizio anno, del monte ore da destinare a questo nuovo "obbligo di servizio" che il divieto di esonero costringe a collocare tra le attività funzionali o, se aggiuntive, da retribuire.

**e) 6 SETTEMBRE 2021: Diffusa la CM 27622.**

<http://www.flcgil.it/scuola/inclusione-scolastica-diffusa-senza-alcun-confronto-con-le-organizzazioni-sindacali-la-nota-ministeriale-che-avvia-i-percorsi-di-formazione-%20obbligatoria.flc>

**Abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero. f) 15 SETTEMBRE 2021:** Report informativa c/o il MI

<http://www.flcgil.it/scuola/inclusione-scolastica-incontro-al-ministero-sulla-nota-che-avvia-i-percorsi-di-formazione-obbligatoria.flc>

Abbiamo chiesto al Ministero di esprimersi in merito alla collocazione della formazione tra le attività funzionali (40+40), annunciando che, in caso contrario, metteremo in campo azioni di tutela sindacale nei confronti dei lavoratori poiché non è nostra intenzione subire un'estensione senza colpo ferire degli obblighi di servizio dei docenti.

**g) Con la nota in Agenzia n. 155 del 28 settembre**, è stata inviata una scheda analitica con tutti i riferimenti normativi e contrattuali relativi alla formazione in **servizio, oltre ad alcuni precedenti giurisdizionali**

**h) 30 SETTEMBRE 2021:** <http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-formativo-sull-inclusione-scolastica-la-flc-cgil-impugna-il-decreto-e-la-circolare-ministeriale.flc>

Abbiamo dato notizia dell'impugnazione del DM e della Circolare, ricordando che, in attesa dell'esito del ricorso, le ore devono essere collocate tra le attività funzionali; se aggiuntive, occorre retribuirle.

Per affissione all'albo sindacale

## LA FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE E LA PREVISIONE DELLE 25h OBBLIGATORIE: DOMANDE E RISPOSTE SULLE PRINCIPALI QUESTIONI.



a)

L'attività formativa è obbligatoria per i docenti?

La legge 107/2015 al comma 124 dispone che *“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”*.

Tale disposizione di legge è da leggersi congiuntamente alla norma contrattuale che prevede la formazione quale aspetto inerente alla funzione docente (CCNL 2006-09 art. 29 c.1) e afferma che l'aggiornamento *“costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”* (CCNL 2006-09 art. 64)

senza che sia declinato un impegno specifico quantificato in termini di servizio e orario.

Pertanto attualmente tale impegno deve essere ricondotto alla decisione autonoma del Collegio docente che in materia di progettazione delle attività di formazione ha potere deliberante.

**b) Quale organismo è preposto all'elaborazione e alla delibera del Piano di Formazione?**

Compete al Collegio docenti definire il piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento per i docenti della scuola. Lo afferma il CCNL 2006-09 all'art.66: *“il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del P(T)OF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.”*

Anche la L.107/2015 al comma 124 lo conferma: *“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”*, ribadendo un principio già presente nel Testo Unico che riconosce al Collegio dei Docenti la facoltà di *“promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'Istituto”* (D.Lgs 297/94 art. 7 c.2 lettera g).

**c) La FLC CGIL ha impugnato davanti al TAR il D.M. 188/2021 che, in attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2021 (art. 1 comma 961 della L. n. 178/2020), prevede l'attività di formazione obbligatoria di 25 ore sui temi dell'inclusione per tutti i docenti non specializzati nelle cui classi è presente un alunno disabile. Quali sono gli aspetti ritenuti illegittimi?**

Premesso che non è in discussione il valore della formazione, specie su temi di rilievo come quello dell'inclusione scolastica, si tratta di un intervento unilaterale dell'Amministrazione che lede i principi dell'autonomia scolastica, in quanto interferisce con la sovranità degli organi collegiali, e i diritti contrattuali.

Il decreto, inoltre, opera una forzatura della norma primaria perché introduce una lettura estensiva rispetto a quanto previsto dalla legge istitutiva, in quanto il divieto di esonero dall'attività di insegnamento viene esteso a tutto il servizio.

**d) In attesa dell'esito del ricorso, i docenti sono tenuti a partecipare all'attività di formazione prevista dal DM n. 188/2021?**

Per affissione all'albo sindacale

Si tratta di, una prescrizione normativa, ma per quanto detto sopra, tale prescrizione deve essere coniugata con le altre previsioni normative e contrattuali. In particolare occorre una apposita delibera del Collegio docenti che inserisca detta formazione tra quelle previste nel piano delle attività dei docenti. Conseguentemente lo svolgimento di quest'attività, che il DM 188/2021 vieta si possa effettuare con esonero dal servizio, è necessario che il Collegio docenti lo collochi all'interno del pacchetto di ore per le attività funzionali all'insegnamento (le 40h+40h di cui all'art. 29 c.3 lett. a) e b) del CCNL 2006-09). Diversamente bisognerà prevederne la retribuzione con il salario accessorio.

Inoltre compete al Collegio docente deliberare l'articolazione del modulo formativo. La stessa circolare ministeriale (Nota n.27622 del 6.9.2021) ne propone uno schema a solo titolo esemplificativo, che le istituzioni scolastiche *"potranno adottare, ovvero curvare rispetto a specifici fabbisogni nell'esercizio della propria autonomia, anche avvalendosi di specifici accordi di collaborazione con altri enti/soggetti aventi specifiche competenze per materia..."*

**e) Molti docenti stanno ricevendo l'invito a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalle scuole polo per la formazione e/o dai CTS in collaborazione con gli Uffici Scolastici. L'adesione è obbligatoria?**

Sì, se i rispettivi Collegi dei Docenti hanno deliberato di aderire a questa tipologia di corso, no se hanno previsto lo svolgimento della formazione secondo proprie modalità.

**f) Quali caratteristiche devono avere i corsi?**

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza e 8 ore di approfondimenti.

I corsi, organizzati da singoli istituti o da reti di scuole, dovranno essere approvati in raccordo con il Comitato Tecnico Scientifico costituito presso ciascun UU.SS.RR. e con le scuole polo per la formazione


**g) Qual è il ruolo del sindacato e delle RSU?**

Qualora le attività di formazione non vengano inserite nel pacchetto orario delle attività funzionali dei docenti (40h+40h), in sede di contrattazione integrativa andranno definite le risorse necessarie per riconoscere queste attività con il salario accessorio.

Per prevenire eventuali problemi, può essere utile comunicare preventivamente al DS, con l'invito a informarne anche il Collegio Docenti, l'esigenza di definire le modalità di gestione delle attività di formazione, al fine di consentire eventualmente al Collegio docenti di inserirle all'interno del proprio piano di attività funzionali o, se aggiuntive a queste, di poterle riconoscere in sede di contrattazione integrativa.

# Anno di formazione e prova per i docenti neo-assunti: riunione tra i sindacati e il Ministero dell'Istruzione

Nel confronto sono stati approfonditi i contenuti della circolare di prossima uscita: da ottobre le attività su piattaforma INDIRE. La formazione prevede anche incontri, laboratori e peer to peer, per un impegno pari a 50 ore complessive



Si è svolto il 28 settembre 2021, su richiesta delle organizzazioni sindacali, il confronto sull'anno di formazione e prova per i docenti neo assunti a.s.2021/2022, compresi coloro destinatari di nomina nella fase straordinaria di assunzioni prevista dall'art. 59 del Decreto "sostegni-bis", il [DL 73/2021](#).

Il Ministero ci ha presentato la bozza di nota che viene predisposta, come ogni anno, per dare le indicazioni organizzative necessarie al personale interessato al

periodo di prova e formazione.

## Riferimenti normativi

Il modello di formazione è quello previsto dal [DM 850/2015](#).

## Platea dei docenti coinvolti

neo assunti in ruolo a.s. 2021/2022 (46.585)

destinatari dei contratti al 31 agosto previsti per la fase straordinaria di assunzioni come da DL 73/2021 (12.840)

assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che hanno prorogato il periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo

chi ha ottenuto il passaggio di ruolo nella mobilità

coloro che devono ripetere il periodo di formazione e prova a causa di valutazione negativa

Non sono tenuti ad un nuovo periodo di prova e formazione i docenti che abbiano già svolto e superato il percorso nel medesimo grado di scuola.

Per affissione all'albo sindacale

## Requisiti di servizio

1) Centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico: rientrano tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, le domeniche e i giorni festivi, il primo mese di congedo per maternità. Non rientrano nel computo il congedo parentale, l'assenza per malattia, le ferie, l'aspettativa a qualunque titolo fruita.

2) Centoventi giorni di attività didattiche effettive: i giorni di insegnamento ma anche i giorni impiegati presso la sede per attività valutative, progettuali, formative e collegiali.

## Articolazione del percorso

La durata del percorso è quantificata in 50 ore, così suddivise

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE	6 ORE COMPLESSIVE
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE	12 ORE
<i>PEER TO PEER</i>	12 ORE
FORMAZIONE <i>ON LINE</i>	20 ORE

Gli incontri iniziali e di restituzione finale hanno carattere informativo e di stimolo culturale e verranno calendarizzati a partire dal mese di ottobre 2021, anche prevedendo incontri specifici per gruppi differenziati. Potranno essere adottate formule organizzative flessibili, in presenza o online.

I laboratori formativi potranno essere in presenza o online e saranno impostati come attività a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore. I temi trattati sono vari e vanno dalle iniziative in fase di emergenza pandemica alle metodologie della didattica digitale, inclusione, bisogni educativi speciali, gestione della classe e dinamiche relazionali, innovazione della didattica delle discipline, valutazione finale degli apprendimenti etc...

Le visite a scuole innovative avverranno per un massimo di 3.000 docenti che ne faranno richiesta. Le visite hanno carattere di immersione nel quotidiano di scuole che praticano l'innovazione nelle sue diverse forme. La durata massima è di due giornate; il visiting sostituisce (in parte o in toto) il monte-ore dedicato ai laboratori formativi, per un massimo di 6 ore per ogni giornata.

L'osservazione reciproca, peer to peer, da svolgere con il tutor, prevede un impegno pari a 12 ore. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

La formazione on-line su piattaforma INDIRE. L'impegno corrisponde forfettariamente a 20 ore, nelle quali si attiva un percorso di analisi e riflessione sulla propria formazione con l'elaborazione del dossier professionale che sarà presentato al Comitato di valutazione.

## Le nostre osservazioni

È stato un confronto articolato in cui è stata data possibilità di avanzare contributi e suggerimenti.

Per affissione all'albo sindacale

Su alcuni punti sono necessari maggiori chiarimenti, come sul visiting dove riteniamo importante definire ulteriori parametri di sicurezza "in presenza" o, in alternativa, prevedere modalità online ma ben specificate.

Abbiamo manifestato l'esigenza di non introdurre nuovi appesantimenti dell'attività dei tutor, che sono già onerose e raramente retribuite in modo congruo, lasciando alle scuole le decisioni organizzative.

Tra i destinatari riteniamo si debba specificare che anche gli insegnanti di religione cattolica provenienti da ruolo precedente, ora neo-assunti su posto comune/sostegno/classe di concorso, non debbano ripetere il periodo di prova se nello stesso grado.

È inoltre opportuno fornire alla parte sindacale il quadro finanziario delle risorse già impiegate nel triennio di vigenza del CCNI 2019 con le economie ancora disponibili.

Un capitolo a parte, è aperto sulla questione della Carta del docente. In modo motivato ed incisivo abbiamo chiesto il riconoscimento del bonus-500 euro per il personale destinatario delle nomine ai sensi dell'art. 59 del DL 73/2021. Tale personale occupa posti che fanno parte del contingente delle immissioni in ruolo, per il quale è già stanziata la copertura finanziaria pari alla quota pro-capite spettante.

Questa nostra rivendicazione ripropone il tema del pieno accesso alla Carta per tutti i precari e per tutti i profili ATA, nel medesimo diritto di formazione finalizzato ad una qualificazione professionale sempre più alta.

Il Ministero approfondirà le nostre richieste riservandosi successive indicazioni nel merito.

## **SPID: da ottobre 2021 diventa indispensabile. Come ottenerlo**

**È il sistema di credenziali unico necessario per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Ecco come richiederlo**



A partire dal 1° ottobre 2021, l'accesso dei cittadini ai servizi online della maggior parte dei portali della pubblica amministrazione non sarà più possibile con le specifiche credenziali, ma si accederà solo con SPID, la CIE (Carta di Identità Elettronica) e la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con appositi lettori.

Questi i principali servizi che possono interessare tutti i cittadini e nello specifico i lavoratori dei nostri settori:

Per affissione all'albo sindacale

Fascicolo sanitario elettronico, INPS, Agenzia delle entrate (e servizi connessi), NoiPa, Istanze online, Carta del docente, ecc.

## Cos'è SPID

È il Sistema Pubblico di Identità Digitale basato su credenziali personali che, grazie ad accurate verifiche di sicurezza, consentono l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti.

## Come attivare SPID

Per ottenere le credenziali SPID bisogna rivolgersi ad uno dei gestori di identità digitale abilitati e seguire le procedure di identificazione. Lo SPID è gratuito, ma i gestori del servizio lo rilasciano con varie modalità, alcune delle quali sono a pagamento (una-tantum). [Come scegliere tra i gestori di identità digitale.](#)

Per richiedere SPID è necessario possedere

- un documento di riconoscimento in corso di validità
- la tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei due)
- un indirizzo e-mail funzionante
- un numero di cellulare.